


DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

anche nel mese di giugno sono numerose le questioni che esaminiamo nella nostra newsletter.

L'annoso tema della **mancanza del PEBA** è stato affrontato in una sentenza, che contiene alcune importanti precisazioni, del Tribunale di Napoli con riferimento al Comune di Capri.

Il Tar Lazio si è soffermato sul **diritto allo studio**, questa volta in **ambito universitario**, con una sentenza che pone l'accento anche sul concetto di ragionevole accomodamento. Sempre in tema di diritto allo studio è stato poi di recente pubblicato **il rapporto ISTAT sull'anno scolastico 2024/2025**: ne parliamo perché fornisce un interessante quadro che consente di meglio illustrare le tante decisioni pronunciate dai giudici.

Ampio spazio è dedicato al tema delle **persone straniere con disabilità**, sotto più profili: la sentenza n. 97 del 2026 della Corte costituzionale chiarisce il **diritto all'iscrizione gratuita al SSN**; un decreto del Tribunale di Genova riconosce il **diritto alla protezione internazionale per un minore con grave disabilità**; un parere del Consiglio di Stato ritorna sul tema dei **requisiti reddituali per la concessione della cittadinanza**. Ancora, diamo notizia dell'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea della Direttiva che **modifica le norme in materia di vittime del reato**, ci sono infatti interessanti novità che riguardano anche le persone con disabilità.

Da ultimo, ricordiamo che tra qualche giorno sarà online il rapporto annuale sulla giurisprudenza del 2025, che verrà presentato presso l'Università degli Studi di Milano lunedì 22 giugno (**Clicca qui** per il programma dell'evento, l'iniziativa si potrà seguire anche **da remoto**). Vi aspettiamo!

Al solito, ricordiamo che sono sempre molto graditi commenti, domande e proposte che possano rendere ancora più forte l'impatto del nostro lavoro!

Hanno partecipato alla redazione di questo numero della newsletter: Giuseppe Arconzo, Martina Bracale, Sara del Grosso, Beatrice Esposito, Stefania Leone, Paola Pannia, Gaia Patarini e Federica Sammali.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

UN INTERVENTO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NON COMPENSA L'ASSENZA DEL PEBA

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. X CIV., SENT. 18 MAGGIO 2026, N. 8190

Con la **sentenza n. 8190 del 18 maggio 2026**, il Tribunale di Napoli torna ad affrontare il tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici. La decisione richiama l'obbligo, vigente da oltre trent'anni, di adottare i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), previsti dall'art. 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, successivamente integrato dall'art. 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992.

La vicenda riguarda i Giardini di Augusto, sito di rilevante interesse storico, paesaggistico e turistico del Comune di Capri, rimasto per lungo tempo inaccessibile alle persone con disabilità motoria a causa della presenza di un gradino all'ingresso e di una successiva scalinata. Il ricorso era stato promosso nel 2023 dall'Associazione Luca Coscioni e da una persona con disabilità motoria, che aveva più volte segnalato la situazione alle autorità competenti, rivolgendosi al Ministero dei Beni Culturali e al Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania.

La pronuncia non si concentra tanto sulla verifica dell'esistenza delle barriere architettoniche. Nel corso del giudizio, infatti, il Comune aveva avviato gli interventi necessari e, nel febbraio 2025, i lavori di abbattimento delle barriere risultavano completati, pur **in assenza dell'adozione del PEBA**.

Ciò non ha tuttavia impedito alla giudice di pronunciarsi sul merito della vicenda. Di fronte all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dal Comune, che riteneva superate le ragioni del ricorso a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori, il Tribunale ha chiarito, innanzitutto, che l'interesse ad agire deve essere valutato con riferimento al momento della proposizione della domanda e non viene meno per il solo fatto che l'amministrazione, successivamente, abbia avviato o completato gli interventi necessari. La **successiva rimozione delle barriere** (avvenuta peraltro due anni dopo la proposizione del ricorso) **non aveva eliminato la lesione già subita dal ricorrente né fatto venir meno la rilevanza della condotta contestata**.

L'inaccessibilità dei Giardini di Augusto non aveva avuto, infatti, carattere occasionale. Il disagio creato alla persona con disabilità era divenuto, nel tempo, strutturale e aveva inciso sulla libertà di movimento, sull'autonomia personale e sulla possibilità del ricorrente di partecipare, in condizioni di parità, alla vita sociale e culturale della comunità locale.

Rilevante è poi lo spazio che la pronuncia ha dedicato al PEBA. **Il Tribunale ha qualificato la mancata adozione del Piano come condotta discriminatoria indiretta, collettiva e "omissiva"**, in quanto consistente, da un lato, «nella mancata rimozione delle barriere architettoniche specificamente indicate prima della diffida e persistente durante il tempo necessario per realizzare le opere»; dall'altro, appunto, nell'inosservanza dell'obbligo di programmazione imposto dalla legislazione vigente.

Per tali effetti, la condotta dell'amministrazione è stata ricondotta ad **una forma di discriminazione indiretta in forma collettiva ai sensi e gli effetti di cui alla legge n. 67 del 2006**, capace di incidere, oltre che sulle persone con disabilità, anche sull'intera popolazione e in particolare anche «su migliaia di turisti

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

UN INTERVENTO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NON COMPENSA L'ASSENZA DEL PEBA

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. X CIV., SENT. 18 MAGGIO 2026, N. 8190

CONTINUA

provenienti da tutto il mondo, famiglie con carrozzine o persone con infortuni anche solo temporanei», così «violando anche i principi generali di cui all'art. 16 (Libertà della circolazione) e art. 32 (Diritto alla Salute e Sicurezza) della Costituzione».

In particolare, il Tribunale ha richiamato a più riprese il carattere risalente della normativa sui PEBA, strumento la cui assenza, nel caso di specie, non può ritenersi superata dalla sola rimozione delle barriere nel sito oggetto della controversia.

L'eliminazione dell'ostacolo specifico, in questo senso, non esaurisce l'obbligo dell'amministrazione di dotarsi di una programmazione generale e preventiva per garantire l'accessibilità dei luoghi pubblici.

Per questa ragione, il Comune è stato condannato al **risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, liquidato in euro 6.000, con l'obbligo, entro dodici mesi, di predisporre il PEBA per l'intero territorio comunale e con la previsione di una somma di euro 100 per ogni giorno di ritardo.**

La sentenza conferma, ancora una volta, quanto sia ampia la distanza tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro concreta esigibilità. La vera domanda, allora, non è più se le barriere architettoniche integrino una forma di discriminazione: su questo la giurisprudenza appare ormai sempre più chiara. La domanda è perché, a distanza di così tanti anni dall'introduzione dell'obbligo di adottare i PEBA sia ancora necessario ricorrere ad un giudice per potersi assicurare un ingresso autonomo in un giardino pubblico.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ANCHE PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO OCCORRONO VALUTAZIONI PERSONALIZZATE

Il TAR Lazio, sez. II, con **sent. n. 10084 del 1° giugno 2026** ha accolto il ricorso proposto dalla madre e amministratrice di sostegno di una studentessa con grave disabilità contro il bando di una Università volto ad assegnare il contributo per sostenere le spese per il servizio di assistenza alla comunicazione. Si tratta di una decisione molto importante sotto più profili.

Il bando prevedeva che, per ottenere il contributo in questione, gli studenti iscritti a una laurea triennale non dovessero aver superato i 6 anni di iscrizione e dovessero aver sostenuto almeno un esame nell'anno accademico precedente. La studentessa, iscritta da molto più tempo e con un percorso fortemente condizionato dalla propria disabilità, era però rimasta esclusa automaticamente dal bando.

Il ragionamento del TAR ruota per lo più intorno al concetto di accomodamento ragionevole.

A dire dell'Ateneo, il bando conteneva già una misura inquadabile alla stregua di un accomodamento ragionevole, poiché il periodo temporale ritenuto utile ai fini della concessione della misura economica, proprio perché riguardava persone con disabilità, era di durata doppia rispetto alla durata ordinaria del percorso di studio. Il TAR, tuttavia, pur riconoscendo che l'Università può certamente fissare criteri temporali e requisiti legati alla progressione negli studi, anche per evitare un uso inefficiente delle risorse pubbliche, afferma che tali criteri non possono essere applicati in modo **rigido e indifferenziato** agli studenti con disabilità grave. Il problema, dunque, non era la previsione del limite dei 6 anni, ma l'assenza di una clausola che consentisse di valutare il singolo caso. Secondo il Tribunale, **il diritto allo studio, anche universitario, delle persone con disabilità impone invece una valutazione personalizzata.**

Di conseguenza, il bando avrebbe dovuto permettere di verificare, ad esempio, se il ritardo nel percorso universitario dipendesse dalla gravità della disabilità, dai tempi di apprendimento, da eventuali peggioramenti clinici o anche dall'adeguatezza del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Diversamente, un bando che esclude automaticamente chi non rispetta determinati parametri, senza chiedersi perché ciò sia accaduto, rischia di penalizzare proprio gli studenti che hanno maggiore bisogno di assistenza. La decisione valorizza quindi il principio di **individualizzazione degli interventi**, già previsto dalla legge n. 104 del 1992, secondo cui le università devono programmare misure adeguate al bisogno della persona e al suo piano di studi individuale.

A ciò si aggiunge, in modo decisivo, la **valorizzazione del principio dell'accomodamento ragionevole**, introdotto dall'art. 17 del d.lgs. n. 62 del 2024, che richiede adattamenti concreti, proporzionati e calibrati sulla situazione specifica. Secondo quanto si legge nella sentenza, l'introduzione di tale previsione rende ormai espresso, anche sul piano interno, «l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare accomodamenti ragionevoli mediante valutazioni concrete e personalizzate, non già attraverso criteri generali e astratti». L'Università dovrà quindi riesaminare la domanda, evitando automatismi e valutando concretamente la condizione della studentessa.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

RAPPORTO ISTAT SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA

AUMENTA IL NUMERO DI STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITÀ, MIGLIORANO LE RISORSE A DISPOSIZIONE, MA RESTANO CRITICITÀ STRUTTURALI

Mentre il diritto allo studio di alunni e alunne con disabilità continua ad essere oggetto di un imponente numero di decisioni nei tribunali italiani, il 27 maggio 2026 è stato pubblicato il **rapporto ISTAT sull'inclusione scolastica**, relativo all'anno scolastico 2024-2025.

Il nuovo report arriva a poco più di un anno di distanza dal precedente, pubblicato nel marzo 2025 e riferito all'anno scolastico 2023-2024. Data l'importanza e la centralità del tema, in questo numero della newsletter offriamo ai nostri lettori i principali dati ricavabili dal report. Dal punto di vista della popolazione scolastica, nell'a.s. 2024-2025 gli alunni con disabilità nelle scuole italiane hanno raggiunto quota 377 mila, pari al 4,8% degli iscritti: un dato quasi raddoppiato nell'ultimo decennio e in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Parallelamente aumenta il numero degli insegnanti di sostegno, che cresce del 6% (sono oggi oltre 261 mila) e degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (+7%, oltre 85 mila unità). Migliora anche la qualificazione del personale: il 78% dei docenti di sostegno possiede oggi una specializzazione specifica, contro il 63% di cinque anni fa.

Nonostante questi progressi, permangono alcune **importanti criticità**. All'avvio dell'anno scolastico il 22% dei docenti di sostegno non era ancora stato nominato e, dopo un mese, il 10% dei posti risultava ancora vacante. Inoltre, sebbene – come visto sopra – si tratti di un dato in calo, il 22% degli insegnanti impiegati sul sostegno è ancora privo della necessaria specializzazione. Il problema della continuità didattica resta particolarmente rilevante: quasi il 60% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente, con effetti potenzialmente negativi sulla qualità dei percorsi educativi. Sul fronte dell'assistenza, **oltre 18 mila studenti non ricevono, pur avendone bisogno, il supporto di assistenti all'autonomia, alla comunicazione o all'igiene personale**, persistendo inoltre rilevanti differenze territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno.

Migliora la dotazione tecnologica delle scuole: il 76% dispone di postazioni informatiche adattate e la presenza di strumenti direttamente in classe è passata dal 37% al 50% negli ultimi cinque anni. Tuttavia, il 65% degli istituti segnala ancora la necessità di ulteriori dotazioni e il 31% degli studenti avrebbe bisogno di ausili didattici o informatici di cui non dispone. Dal punto di vista della partecipazione alla vita scolastica, gli alunni con disabilità prendono parte quasi sempre alle uscite didattiche giornaliere (95%), mentre **la partecipazione alle gite con pernottamento si ferma al 59%**, con percentuali più basse nel sud del paese. Tuttavia, meno della metà degli studenti partecipa ad attività extrascolastiche organizzate dalla scuola.

Il quadro che emerge rispecchia sostanzialmente ciò che si vede nelle aule dei tribunali: se è vero che i giudici affermano costantemente che il diritto all'inclusione scolastica è un diritto fondamentale non sacrificabile a fronte di esigenze di tipo finanziario o organizzativo, nella vita di ogni giorno le situazioni in cui tale diritto non viene garantito sono frequentissime. Allo stesso modo, dal rapporto ISTAT emerge un sistema che continua a investire nell'inclusione, riconoscendone l'importanza, ma che deve ancora identificare e affrontare sfide decisive: continuità del sostegno, copertura dei servizi di assistenza, accessibilità delle risorse e piena partecipazione alla vita scolastica.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

PERSONE STRANIERE CON DISABILITÀ E ISCRIZIONE GRATUITA AL SSN

PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. N. 97 DEL 5 GIUGNO 2026)

Nelle scorse newsletter (la numero **10** e la **12**) avevamo commentato due pronunce, **una del Tribunale di Torino** e **una del Tribunale di Milano**, relative a due ricorsi promossi da cittadini stranieri con disabilità, titolari di pensione di invalidità civile, ai quali era stata negata l'iscrizione gratuita al SSN in ragione di quanto previsto dall'art. 34 comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), che individua le categorie di cittadini stranieri aventi diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. I ricorrenti, titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, non rientravano infatti tra quelle espressamente indicate dalla disposizione. Attraverso percorsi argomentativi differenti, le due pronunce erano giunte alla medesima conclusione, riconoscendo il carattere discriminatorio della condotta delle amministrazioni regionali.

Nel caso deciso dal **Tribunale di Torino**, il giudice aveva però ritenuto praticabile un'**interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34 TUI**, per ricomprendere tra i beneficiari dell'iscrizione obbligatoria anche gli stranieri che, dopo aver soggiornato regolarmente in Italia con un permesso per lavoro o per motivi familiari, avessero ottenuto la conversione del titolo in un permesso per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di invalidità civile.

Diversamente, il **Tribunale di Milano** aveva ritenuto che la questione non potesse essere risolta sul piano interpretativo e **aveva pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale** dell'art. 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998. Secondo il giudice rimettente, la disciplina determinava una disparità di trattamento irragionevole in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., poiché, aderendo a una interpretazione letterale dell'art. 34, comma 1, i ricorrenti risultavano esclusi dall'iscrizione gratuita al SSN proprio in ragione della sopravvenuta condizione di disabilità che aveva comportato la conversione del loro titolo di soggiorno in una tipologia non espressamente contemplata dalla disposizione. Quanto al comma 3, il Tribunale censurava la previsione che prevede, per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che non hanno diritto all'iscrizione gratuita al SSN, l'iscrizione a pagamento mediante il versamento di un contributo annuo non inferiore a 2.000 euro. Secondo il giudice, un simile contributo è però «incompatibile con condizioni economiche di indigenza» quale quella dei ricorrenti.

Con la **sentenza n. 97 del 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano. **Il Giudice costituzionale ha sostanzialmente aderito all'interpretazione promossa dal Tribunale di Torino, riconoscendo sussistente il diritto dei ricorrenti all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.**

La Corte rileva anzitutto l'incompatibilità con gli artt. 3, 32 e 117 Cost. di un'interpretazione dell'art. 34, comma 1, TUI, che comporti la perdita del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN «proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile», quando cioè si manifesta «in modo più pressante l'esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie». Una simile lettura determinerebbe un trattamento deteriore fondato proprio sulla condizione di maggiore bisogno della persona, con esiti irragionevoli e discriminatori.

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, i giudici costituzionali ribadiscono che la condizione delle persone con disabilità si colloca «al crocevia di un complesso di valori che

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

PERSONE STRANIERE CON DISABILITÀ E ISCRIZIONE GRATUITA AL SSN

PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. N. 97 DEL 5 GIUGNO 2026)

CONTINUA

attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» trovando fondamento nella garanzia della dignità della persona e del diritto alla salute. In questa prospettiva, la Corte valorizza l'evoluzione dell'ordinamento, ritenendo praticabile un'interpretazione della disposizione censurata conforme ai «principi costituzionali, unionali e internazionali» che, «da più punti di vista, convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili».

La Corte, pertanto, si discosta dall'interpretazione del giudice rimettente, ricordando che **nel 1998**, al momento dell'adozione della norma, «**non erano previsti** - poiché introdotti solo anni dopo - **né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest'ultimo» conseguente al riconoscimento della pensione di inabilità civile**. Secondo la Corte, l'omessa menzione di tale fattispecie non può quindi essere interpretata quale «consapevole esclusione da parte del legislatore».

Da queste premesse, la Corte ritiene possibile e doveroso ricavare dalla disposizione censurata, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che consenta l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN anche ai cittadini stranieri che, già titolari di un permesso per motivi di lavoro o familiari, abbiano successivamente ottenuto un permesso per residenza elettiva in conseguenza del riconoscimento della pensione di inabilità civile. Si tratta di una sentenza che costituisce un **importante richiamo alla responsabilità degli interpreti nell'attuazione dei diritti fondamentali**. Nello scegliere la via dell'interpretazione adeguatrice anziché quella dell'interpretazione letterale, la Corte ha escluso ogni interpretazione che possa tradurre la condizione di disabilità in un fattore di esclusione dall'accesso alle cure. Spetterà ovviamente ora alle amministrazioni e ai giudici farne coerente applicazione.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VA RICONOSCIUTA AI MINORI CON DISABILITÀ CHE SUBISCONO DISCRIMINAZIONI NEL PAESE DI ORIGINE

TRIBUNALE DI GENOVA, DECRETO 2 MARZO 2026

Il Tribunale di Genova, con un **decreto del 2 marzo 2026**, ha affrontato il caso di una famiglia tunisina giunta in Italia per garantire cure adeguate al figlio minore. **Il bambino convive con una gravissima disabilità causata da una mancanza di ossigeno durante il parto, nonché da una serie di successivi trattamenti medici del tutto inadeguati**, che hanno determinato un danno neurologico irreversibile e una tetraparesi spastica. Il bambino necessita oggi di assistenza continua, assume numerosi farmaci, è ipovedente, si alimenta tramite PEG ed è inserito in un percorso terapeutico e riabilitativo particolarmente complesso. Secondo quanto emerso nel giudizio, **in Tunisia la famiglia non era riuscita ad ottenere una presa in carico sanitaria adeguata alle sue condizioni**.

La Commissione territoriale aveva escluso i presupposti per la protezione internazionale, riconoscendo “soltanto” la protezione speciale per la madre e per tutti e tre i suoi figli.

Il Tribunale genovese è giunto invece ad una decisione differente.

La decisione si fonda su un'analisi molto approfondita delle condizioni delle persone con disabilità in Tunisia, svolta sia attraverso i racconti della richiedente, sia attraverso alcune fonti internazionali aggiornate, tra cui le COI (Country of Origin Information) e le Osservazioni conclusive adottate nel 2023 dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità nell'ambito dell'esame periodico dello Stato tunisino (per approfondire [clicca qui](#)).

Da tali documenti emerge un **quadro caratterizzato da discriminazioni diffuse, difficoltà di accesso ai servizi sanitari, ostacoli all'istruzione inclusiva, carenze nei sistemi di sostegno sociale e persistenti fenomeni di emarginazione nei confronti delle persone con disabilità in Tunisia**. In particolare, il Giudice afferma che nel Paese nordafricano le persone con disabilità mentale sono oggetto di stigmatizzazione e intimidazione e, richiamando il Comitato ONU, che per i bambini con disabilità la situazione desta preoccupazione.

Richiamando le **Linee guida UNHCR sulle domande di protezione internazionale presentate da minori**, il Tribunale ligure ricorda che la valutazione del rischio di persecuzione deve essere condotta dal punto di vista del bambino e tenendo conto del suo superiore interesse. Le stesse *Linee guida UNHCR* evidenziano come **situazioni discriminatorie che per un adulto potrebbero non raggiungere la soglia della persecuzione possano assumere una gravità ben diversa quando incidono sulla vita di un minore, soprattutto se convive con particolari condizioni di vulnerabilità**.

Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ha osservato che il minore, a causa della sua gravissima disabilità, sarebbe esposto in Tunisia non soltanto a difficoltà nell'accesso alle cure, ma a una compromissione complessiva dei suoi diritti fondamentali, inclusi l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alla piena partecipazione alla vita sociale.

Di conseguenza, il Tribunale conclude che «le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a una vera e propria persecuzione, specie nel caso di specie». Per tutte queste ragioni il Tribunale ha riconosciuto al minore lo status di rifugiato, mentre è stata invece confermata la protezione speciale per la madre e gli altri due figli.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE, PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI REDDITO, OCCORRE VERIFICARE LA SPECIFICA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Sebbene risalente a qualche mese fa, vale la pena segnalare che, alla fine del 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana previsto dall'art. 9 della legge n. 91 del 1992, questa volta con un **parere pubblicato il 30 dicembre 2025** nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La ricorrente, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 74 e il 99%, si era vista negare la cittadinanza dal Ministero dell'interno perché il suo unico reddito, costituito da un assegno di invalidità, non rientrava nel reddito imponibile ai fini IRPEF e non raggiungeva pertanto i parametri stabiliti dalla circolare ministeriale K.60.1 del 5.2.2007. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato, sulla base di due argomenti. Il primo è di carattere istruttorio-motivazionale: l'amministrazione non può limitarsi a rilevare la natura del reddito percepito, ma deve valutare la situazione concreta e complessiva dei richiedenti, quando si tratta di persone con disabilità.

Su questo punto, il parere si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che va sempre più consolidandosi e al quale abbiamo dato rilievo anche nei rapporti annuali (si vedano, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2025, n. 6090; Cons. Stato, sez. III, sent. 27 gennaio 2025, n. 599, nonché TAR Lazio, sez. V, sent. 9 dicembre 2024, n. 22143 e TAR Lazio, sez. V-bis, sent. 17 luglio 2025, n. 14091). Questo orientamento valorizza gli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost. e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, imponendo un accertamento individualizzato in luogo dell'applicazione meccanica della soglia reddituale.

Il secondo argomento merita un'attenzione particolare perché pare mettere in discussione una delle ragioni tradizionalmente usate per giustificare il diniego: la ricorrente, segnala il Consiglio di Stato, è già titolare di una provvidenza economica pur non essendo cittadina italiana. Di conseguenza, la concessione della cittadinanza non comporterebbe alcun costo aggiuntivo per la collettività: da questo rilievo sembra anzi potersi desumere, anche se il Consiglio di Stato non lo afferma esplicitamente, che proprio la concessione della cittadinanza renderebbe ancora più stretto il legame con il nostro Stato.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

APPROVATA LA DIRETTIVA CHE MODIFICA LE NORME IN MATERIA DI VITTIME DI REATO

È di pochi giorni fa la notizia che, dopo il Parlamento europeo, anche il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la **nuova direttiva volta a rafforzare la protezione delle vittime di reati** legati alla disabilità e ad altre situazioni di vulnerabilità.

Con tali norme, che attendono a questo punto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, verranno dunque modificate alcune disposizioni della direttiva 2012/29/UE – la quale interviene in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – dal momento che si è accertato che quest'ultima non è stata in grado di fronteggiare adeguatamente specifici problemi in cui possono incorrere le persone offese, anche con riferimento alle persone con disabilità.

Dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri avranno due anni per recepirne il contenuto nei propri ordinamenti.

Con le modifiche adottate è stata, innanzitutto, **posta in rilievo la peculiare posizione in cui si trovano le vittime di discriminazione intersezionale** – cioè di una discriminazione fondata su più di un fattore – in quanto esposte a rischi maggiori di subire danni derivanti dalla vittimizzazione secondaria.

Tra le novità principali introdotte, vi è inoltre la creazione di una linea telefonica e online di assistenza per le vittime valida in tutta l'Unione, al fine di garantire ad esse sostegno emotivo e accesso a tutte le informazioni opportune. In questa prospettiva è stato previsto che tali linee permettano di reindirizzare coloro che necessitano di supporto verso linee di assistenza specializzate, in modo che siano **disponibili, per le vittime con disabilità, servizi di assistenza mirata e integrata**, sulla base di una valutazione individuale delle loro esigenze. È stato altresì disposto che il **personale** probabilmente destinato a entrare in contatto con le vittime **partecipi a una formazione sufficiente, regolare e sensibile alla dimensione della disabilità**.

Ulteriormente, le nuove previsioni evidenziano la necessità che alle persone con disabilità sia consentito denunciare effettivamente i reati subiti, anche qualora fossero nell'impossibilità di lasciare il luogo in cui si trovano. Particolare attenzione è stata posta, altresì, sulla partecipazione ai **procedimenti penali delle vittime con disabilità**: gli Stati membri dovranno infatti assicurare che venga loro garantito il diritto al patrocinio a spese dello Stato qualora non dispongano di risorse sufficienti.

Infine, è stata richiamata anche la necessità che alle persone con disabilità sia accordata tutela effettiva attraverso la previsione di accomodamenti ragionevoli. Gli Stati membri dovranno dunque provvedere «affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità siano forniti un accomodamento ragionevole e accomodamenti procedurali», in modo che possano accedere, su base di uguaglianza con gli altri, ad ogni misura di protezione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva in commento.